

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHITETTO REMO ZULBERTI C.F. ZLBRME64L27L174M CON STUDIO TECNICO IN CIMEGO (TN) P.I. 01461700220, VARIANTE PIANO ATTUATIVO A FINI SPECIALI PIP 3 – COMPARTO C – ZONA ARTIGIANALE. CIG ZBF1633517.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 2 marzo 2015, con contratto di compravendita rogato dal Segretario comunale di Fondo dott. Luca Santini in data 27 marzo 2015 Repertorio n. 703, registrato a Cles in data 7 aprile 2015 al n. 14 Serie 1V, si autorizzava la vendita a favore del signor Federico Genetti, nato a Cles (TN) il giorno 11 novembre 1994 – c.f. GNTFRC94S11C794C, della p.f. 3659/3 di mq. 1.123 ed inserita nel Piano attuativo a fini speciali PIP 3 – Comparto C - Lotto 6 ed urbanisticamente inserita tra le zone produttive del settore secondario di nuovo impianto subordinatamente all'esistenza di un piano attuativo;

Preso atto che nel contratto si indicava chiaramente che il parametro di edificazione riferito alla particella ceduta dal Comune, fosse riferito al lotto della p.f. 657 C.C. Fondo e correttamente distribuito tra le due realtà;

Constato ora che il prezzo pagato dall'acquirente Federico Genetti è stato parametrato su un valore di un terreno immediatamente edificabile e sul quale realizzare le opere previste dall'art. 62 delle Norme d'attuazione del Piano Regolatore aventi le seguenti caratteristiche:

- | | | |
|---|----|---------|
| - rapporto di coperture massimo (Rc) | / | 50% |
| - altezza massima (H) | ml | 10.50 |
| - verde alberato con essenze nella quantità minima di 1 ogni 15 mq di superficie non occupata da insediamento più viabilità interna | | |
| - alloggio custode | mc | max 400 |

Preso atto ora che per garantire l'effettiva edificazione della p.f. 3659/3 avente una metratura inferiore a quella minima indicata nel Piano attuativo a fini speciali PIP 3, si rende necessario provvedere ad una modifica del Piano attuativo e tale onere deve essere assunto direttamente dal Comune, avendo già previsto all'atto della cessione del terreno stesso l'indicazione dell'immediata edificabilità del lotto venduto. Tenuto conto della particolarità, tale incarico deve essere affidato ad un tecnico esterno;

Preso atto a tal proposito l'articolo 39 quinquies della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, prevede che la Provincia ed i Comuni del Trentino possano affidare incarichi esterni di consulenza qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a) *per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;*
- b) *impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;*
- c) *quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.*

Specificato che:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite al Comune in merito all'obiettivo assegnato che, nello specifico, attiene alla necessità di disporre di conoscenze ed abilitazione professionali sulle procedure da seguire per la definizione del nuovo assetto organizzativo, nel rispetto della regolarità giuridica e della conformità alle norme legislative vigenti, tenendo conto della situazione in essere nei diversi Comuni e alla necessità di individuare la soluzione più adeguata;
- in considerazione della specificità della prestazione che può essere rilasciata solamente da un tecnico abilitato che non è presente nell'organico del Comune di Fondo;

Constatato che per il rispetto degli obblighi imposti, in particolare la programmazione e progettazione dell'elaborazione della delicata problematica che si intende affrontare con la variante, si deve affidare la

prestazione ad un tecnico esperto nel settore e che conosca il territorio e le specifiche problematiche urbanistiche;

Preso atto che l'architetto Remo Zulberti con studio tecnico in Cimego (TN), che è già incaricato della variante al PRG di Fondo e dell'informatizzazione del piano, è in grado di predisporre la documentazione richiesta entro tempi molto ristretti;

Visto il preventivo di parcella di data 16 settembre 2015, presentato dal professionista ed acquisito al prot. n. 5916 di data 23/09/2015 che, per l'incarico chiede un compenso forfettario con l'applicazione dello sconto del 25%, di Euro 1.608,75 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 64,35 e I.V.A. 22% Euro 338,08) per un importo complessivo di Euro **2.041,18**, ritenuto assolutamente congruo rispetto all'impegno richiesto al professionista, precisando fin d'ora che trattandosi di professionista non è soggetto alle speciali procedure previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *c.d. split payment*, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 che dispone il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente all'erario da parte del Comune di Fondo

Preso atto che, data la natura delle prestazioni, l'importo è stato correttamente evidenziato a discrezione, non essendo possibile riferire tale incarico alle tariffe professionali;

Considerato che, in relazione all'importo sopra specificato, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico in questione ai sensi disposto dell'art. 21, comma 4, della L.p. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm..

Visto l'art. 3, comma 1 lett. d), della L.P. 27.12.2011 n. 18 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2011-2012 della PAT") confermato anche dalle disposizioni della L.P. 27.12.2012, n. 25 – finanziaria 2013 che, per i comuni, la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, è fissata in riduzione di almeno il 10% per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2012; per il triennio 2013-2015 sono comunque ammessi, in deroga all'obbligo di riduzione, gli incarichi e le collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro".

Considerato, inoltre, che la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 e un ulteriore limite nell'assunzione degli incarichi esterni, prevedendo un'ulteriore riduzione della spesa attraverso la verifica complessiva "anche attraverso interventi su alcune delle voci indicate dal citato art. 3 della L.P. 18/2011 e s.m..

Constatato che a tutt'oggi non sono state date le indicazioni in merito delle disposizioni della citata L.P. 14/20104;

Accertato la disponibilità al capitolo 2040 del bilancio di previsione 2015;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015 confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10, da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 2014, n. 11; nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 11 dicembre 2014, n. 11;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11;

DELIBERA

1. Di affidare, per quanto meglio espresso in premessa, all'architetto Remo Zulberti C.F. ZLBRME64L27L174M con studio tecnico in Cimego (TN) P.I. 01461700220, l'incarico di predisposizione della variante al Piano attuativo a fini speciali PIP 3 – Comparto C – Zona Artigianale di Fondo CIG ZBF1633517, alle condizioni meglio riportate nel preventivo di parcella di data 16 settembre 2015, presentato dal professionista ed acquisito al prot. n. 5916 di data 23/09/2015.
2. Di riconoscere al professionista il compenso concordato per le prestazioni di prima adozione, dell'importo di Euro 1.608,75 oltre gli oneri di legge (contributo previdenziale 4% Euro 64,35 e I.V.A. 22% Euro 338,08) per un importo complessivo di Euro **2.041,18**, precisando fin d'ora che trattandosi di professionista non è soggetto alle speciali procedure previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, e pertanto gli oneri I.V.A. saranno pagati al professionista e che alla liquidazione si procederà secondo quanto previsto dal successivo punto n. 3 e che la fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 sul Codice Univoco del Comune di Fondo - UFBIU4.
3. Di precisare che la prestazione si intende affidata con il presente atto, senza la necessità di sottoscrizione di specifica convenzione, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali in segno di accettazione del preventivo di data 16 settembre 2015, dando atto che in ogni caso il compenso sarà liquidato ad avvenuta approvazione da parte della Giunta provinciale della modifica al Piano Attuativo.
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è limitata solo alle prestazioni riferite alla prima adozione e quantificata in Euro 2.041,18 trova imputazione al capitolo 2040 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto che, alla prestazione di cui al precedente punto n 1., trova applicazione l'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti e che lo studio dovrà comunicare entro 7 giorni gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo, indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso ed indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico seguenti codice CIG ZBF1633517 precisando che la condizione della tracciabilità dei pagamenti sarà riportata nel preventivo e dovrà essere accettata da parte del professionista mediante la relativa sottoscrizione.
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
7. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di consentire al professionista di predisporre gli elaborati e provvedere all'approvazione della variante.
8. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

